



Comune di  
**BIRORI**  
(Provincia di Nuoro)

*Area Tecnica*

OGGETTO ▶

## REGOLAMENTI COMUNALI

TITOLO ▶

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE  
ASSOCIAZIONI CULTURALI,  
RICREATIVE E SPORTIVE**



Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 in data 8 giugno 2016

[www.comune.birori.nu.it](http://www.comune.birori.nu.it) – [ufficiotecnico@comune.birori.nu.it](mailto:ufficiotecnico@comune.birori.nu.it) – [serviziotecnico@pec.comune.birori.nu.it](mailto:serviziotecnico@pec.comune.birori.nu.it)

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE

- Art. 1 FINALITÀ**
- Il Comune di Birori, nel rispetto degli articoli 2 e 48 del proprio Statuto, riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguiti nell'interesse generale della comunità locale dei fini sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;
  - Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Legislazione Nazionale, Regionale e dallo Statuto Comunale.
- Art. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO**
- È istituito, pertanto, in esecuzione dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 10 della Legge Regionale n° 17/1999, l'Albo delle Associazioni che persegono una o più delle finalità di cui all'articolo 1 e che non hanno scopo di lucro;
  - L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni tematiche:
    - Attività culturali;
    - Attività sportive;
    - Volontariato;
    - Altro.
- Art. 3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE**
- Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:
    - Sede od operatività nel Comune di Birori;
    - Essere organismi senza fine di lucro;
    - Per le associazioni sportive:
      - Affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento;
      - Iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
    - Avere almeno 10 iscritti;
    - Atto costitutivo e statuto debitamente registrato;
  - Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'Associazione assume, devono espressamente essere indicate:
    - L'assenza di scopi di lucro;
    - L'elettività e la gratuità delle cariche associative;
    - I criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.
- Art. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE**
- La domanda di iscrizione dovrà essere redatta sulla base dei modelli e schemi predisposti dal Comune e sarà corredata della seguente documentazione:

- a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) Per le associazioni sportive:
  - Certificato di affiliazione alla Federazione Nazionale di riferimento;
  - Certificato di iscrizione all'Albo Regionale delle società sportive;
- c) Elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative unitamente a copia dei provvedimenti di nomina/elezione;
- d) Elenco dei beni immobili e patrimoniali eventualmente in capo all'associazione con indicazione della loro destinazione;
- e) Dettagliata relazione sull'attività associativa programmata per l'anno in corso;
- f) (solo per le iscrizioni successive al primo anno) Dettagliata relazione sull'attività associativa realizzata nell'anno precedente;

La documentazione di cui al punto precedente è da considerarsi come minima, è demandato allo schema di domanda di cui al punto successivo, il dettaglio della documentazione da produrre;

2. Il Comune provvederà annualmente, generalmente nella prima decade del mese di gennaio, alla predisposizione e pubblicazione di apposito avviso contenente i termini per la presentazione delle domande, unitamente allo schema di domanda ed eventuali ulteriori allegati;
3. Le domande di iscrizione dovranno pervenire secondo le modalità ed entro i termini fissati nell'avviso comunale;
4. Entro 10 giorni dalla scadenza di presentazione delle domande il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale provvederà, previa verifica dei necessari presupposti, a redigere l'elenco provvisorio degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo;
5. Il non accoglimento della domanda di iscrizione all'Albo sarà comunicato all'Associazione entro 3 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco provvisorio; la stessa, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di non accoglimento della domanda, potrà produrre ulteriore documentazione a comprova del diritto all'iscrizione. Il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà, quindi, a valutare tale ulteriore documentazione ed alla redazione dell'elenco definitivo degli aventi diritto all'iscrizione all'Albo.
6. L'elenco definitivo è approvato con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Comunale.

**Art. 5**  
**REVISIONE**  
**DELL'ALBO**

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, l'Albo sarà sottoposto a revisione annuale con le stesse modalità di cui al precedente articolo 4;
2. Le associazioni iscritte avranno l'obbligo di comunicare ogni eventuale variazione allo statuto, alla compagnia societaria ed in generale alla documentazione allegata alla domanda di iscrizione, entro il termine di 15 giorni dall'avvenuta variazione, pena la cancellazione dall'Albo.

**Art. 6  
CANCELLAZIONE  
DALL'ALBO**

1. Qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, si procederà alla sua cancellazione;
2. La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica ed è comunicata all'associazione interessata.
3. La cancellazione comporta l'interruzione di fatto anche di eventuali rapporti convenzionali in atto.

**Art. 7  
PUBBLICITÀ**

1. L'elenco delle associazioni iscritte all'Albo è pubblicato all'Albo Pretorio Comunale;
2. Sul sito web istituzionale sarà istituita apposita sezione dell'Albo delle Associazioni contenente:
  - L'elenco delle associazioni iscritte articolato per anno;
  - Provvedimenti comunali di approvazione e/o variazione;
  - Tutta la documentazione ritenuta utile;
3. Sia all'Albo Pretorio che nella sezione dedicata del sito web istituzionale del Comunale, saranno inoltre pubblicati gli elenchi delle associazioni che hanno beneficiato di contributi comunali ed ogni altra notizia ritenuta utile.

**Art. 8  
VANTAGGI**

1. Il Comune rileva l'iscrizione all'Albo delle associazioni quale condizione necessaria per:
  - accedere all'eventuale concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici;
  - accedere all'utilizzo delle strutture comunali nell'ambito di convenzioni di cui al successivo articolo 9.

**Art. 9  
CONVENZIONI**

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse per la collettività birorese, il Comune può stipulare con i soggetti iscritti all'Albo delle associazioni, apposite convenzioni nel rispetto di quanto previsto dai punti seguenti;
2. Fatta salva l'applicazione della disciplina per la stipula dei contratti della pubblica amministrazione, il Comune, nello stipulare convenzioni con le associazioni, deve espressamente prevedere disposizioni attate ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni, il controllo della loro qualità, la durata delle convenzioni ed i casi e le modalità di retrocessione;
3. Le convenzioni potranno altresì regolare i rapporti fra il Comune e le associazioni iscritte all'Albo in merito all'utilizzo delle strutture ed attrezzature comunali;

**Art. 10  
ENTRATA IN VI-  
GORE**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione;
2. Il Regolamento ed il relativo atto di adozione saranno pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale;

## INDICE

Articolo	Oggetto	Pagina
1	Finalità	1
2	Istituzione dell'Albo	1
3	Requisiti per l'iscrizione	1
4	Modalità di iscrizione	1
5	Revisione dell'Albo	2
6	Cancellazione dall'Albo	2
7	Pubblicità	3
8	Vantaggi	3
9	Convenzioni	3
10	Entrata in vigore	3

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 26, in data 8 giugno 2016;
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 14 giugno 2016 al 29 giugno 2016, con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno 8 giugno 2016.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
geom. Fabrizio Pintori